

L. 19 dicembre 1975, n. 874

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXII della convenzione stessa.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE

sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

Gli Stati Contraenti,

Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

Coscienti del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche;

Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatica;

Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatica contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale;

Convinti che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo;

hanno convenuto quanto segue:

I. Definizioni.

Ai fini della presente Convenzione, e salvo che il contesto richieda un'altra interpretazione, le espressioni seguenti significano:

a) «Specie»: ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolato;

b) «Specimen»

i) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti;

ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte nelle Appendici I e II, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'Appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta Appendice;

iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte nell'Appendice I, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'Appendice II o nell'Appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, quando sono menzionati nelle suddette Appendici;

c) «Commercio»: l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione con provenienza dal mare;

d) «Riesportazione»: l'esportazione di qualunque specimen precedentemente importato;

e) «Introduzione con provenienza dal mare»: il trasporto, in uno Stato, di specimens di specie che sono stati presi nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato;

f) «Autorità scientifica»: un'autorità scientifica nazionale designata conformemente all'Articolo IX;

g) «Autorità Amministrativa»: un'autorità, amministrativa nazionale designata conformemente all'Articolo IX;

h) «Parte»: uno Stato per il quale la presente Convenzione è entrata in vigore.

II. Principi fondamentali.

1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli specimens di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.

2. L'Appendice II comprende:

a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;

b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).

3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.,

4. Le Parti non permetteranno il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

III. Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice I.

1. Ogni commercio di specimens di una specie iscritta nell'Appendice I dovrà essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, il quale permesso sarà concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti:

a) un'Autorità Scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;

b) un'Autorità Amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;

c) un'Autorità Amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti;

d) un'Autorità Amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per il suddetto specimen.

3. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione. Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'Autorità Scientifica dello Stato di importazione avrà emesso il parere che gli scopi dell'importazione non nuocciano alla sopravvivenza della detta specie;

b) un'Autorità Scientifica dello Stato di importazione avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura;

c) un'Autorità Amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo specimen non sarà utilizzato per fini principalmente commerciali.

4. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'Autorità Amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;

b) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti;

c) un'Autorità Amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per qualunque specimen vivente.

5. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato da parte dell'Autorità Amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto. Il detto certificato dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

a) una Autorità scientifica dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;

b) un'Autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario ha le installazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura;

c) un'Autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà la prova che lo specimen stesso non sarà utilizzato a fini principalmente commerciali.

IV. Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II.

1. Qualunque commercio di specimen di una specie iscritta nell'Appendice II deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione. Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'Autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;

b) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;

c) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti.

3. Per ognuna delle Parti, un'autorità scientifica sorveglierà in maniera continua la concessione, ad opera della medesima Parte, dei permessi di esportazione per gli specimen di specie iscritte

all'Appendice II, come pure le esportazioni reali di questi specimens. Quando un'autorità scientifica determinerà che l'esportazione di specimen di una qualunque di queste specie dev'essere limitata allo scopo di conservarla., in tutto il suo habitat, ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova, e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della detta specie nell'Appendice I, essa informerà l'Autorità amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli specimens della detta specie.

4. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggettata alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

5. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggettata alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;

b) un'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti.

6. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dall'Autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto. Il detto certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'Autorità scientifica dello Stato nel quale detto specimen è stato introdotto avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;

b) un'Autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà trattato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

7. I certificati di cui al paragrafo 6 più sopra possono essere concessi, su parere dell'autorità scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorità scientifiche nazionali, e se del caso, con autorità scientifiche internazionali, per il numero totale di specimen di cui è autorizzata l'introduzione durante periodi non superiori a un anno.

V. Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice III.

1. Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell'Appendice III deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice III da parte di qualunque Stato, che ha iscritto la detta specie nell'Appendice III sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

a) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen in questione non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;

b) un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

3. Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo, l'importazione di qualunque specimen di una specie iscritta nell'Appendice III sarà soggetta alla presentazione preventiva di un certificato d'origine, e, nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell'Appendice III, di un permesso d'esportazione.

4. Quando si tratta di una riesportazione, un certificato emesso dall'Autorità amministrativa dello Stato di riesportazione, che precisi che lo specimen è stato trasformato in questo Stato, oppure che verrà riesportato, costituirà prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per gli specimens in questione.

VI. Permessi e certificati.

1. I permessi e certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo.

2. Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell'Appendice IV; esso non sarà valevole per l'esportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio.

3. Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell'Autorità amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito dalla Autorità amministrativa.

4. Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un'Autorità amministrativa deve essere chiaramente marcata come copia e non può essere utilizzata al posto dell'originale di un permesso o di un certificato, a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia.

5. Si richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens.

6. Un'Autorità amministrativa dello Stato di importazione di qualunque specimen annullerà e conserverà il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importazione corrispondente presentato in relazione all'importazione del detto specimen.

7. Quando ciò sia fattibile e appropriato, un'Autorità Amministrativa potrà fissare una marca su qualunque specimen per facilitarne l'identificazione. A tale scopo, marca significa qualunque impressione o stampiglia indelebile, sigillo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno specimen, e tale marca sarà studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autorizzate sia resa più difficile possibile.

VII. Esenzioni e altre Disposizioni speciali in relazione al commercio.

1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno al transito o trasbordo di specimens attraverso il territorio, o nel territorio, di una Parte mentre gli specimens restano sotto controllo doganale.

2. Quando un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni

della presente Convenzione rispetto a detto specimen, le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno a questo specimen se la detta autorità emette un certificato a tale effetto.

3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno a specimens che siano articoli personali o di uso domestico. Queste regole peraltro non si applicheranno nei seguenti casi:

a) nel caso di specimens iscritti nell'Appendice I, se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e vengano importati in questo Stato; oppure

b) nel caso di specimens iscritti nell'Appendice II:

i) se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e in uno Stato nel cui ambiente selvatico si è verificata la cattura o la raccolta;

ii) se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;

iii) lo Stato nel quale si è verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un permesso di esportazione prima di qualsiasi esportazione di detti specimens;

a meno che un'Autorità amministrativa non abbia verificato che gli specimens furono acquisiti prima che le disposizioni della presente Convenzione entrassero in vigore rispetto a tale specimen.

4. Gli specimens di una specie animale iscritta nell'Appendice I e allevati in cattività per fini commerciali, o di una specie vegetale iscritta nell'Appendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali, saranno considerati specimens delle specie iscritte nell'Appendice II.

5. Quando un'Autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque specimen di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque specimen di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente, o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, o di uno dei suoi prodotti, un certificato di questa Autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli Articoli III, IV o V.

6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno al prestito, donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrati da una autorità amministrativa del loro Stato, relativamente a specimens da erbario, altri specimens conservati, disseccati o inglobati da museo, e materiali di piante vive che portino un'etichetta emessa o approvata da un'Autorità amministrativa.

7. Un'Autorità amministrativa di qualunque Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti degli Articoli II, IV e V, e permettere il movimento, senza permessi o certificati, di specimens che formino parte di un giardino zoologico, circo, collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre itineranti, a condizione che:

a) l'esportatore o importatore dichiari le caratteristiche complete di questi specimens all'Autorità amministrativa;

b) i detti specimens rientrino nelle categorie specificate al paragrafo 2 o 5 del presente Articolo;

c) l'Autorità amministrativa abbia verificato che qualunque specimen vivente venga trasportato e curato in maniera tale che si riduca al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

VIII. Misure che dovranno essere prese dalle Parti.

1. Le Parti adotteranno le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e per proibire il commercio di specimens in violazione delle medesime. Queste misure comprenderanno:

- a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali specimens;
- b) la confisca o il rinvio allo Stato esportatore degli specimens in questione.

2. Oltre alle misure prese in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, qualunque Parte potrà, quando lo reputi necessario, prevedere una qualunque procedura di rimborso interno per le spese incontrate a seguito della confisca di uno specimen acquisito in violazione delle misure prese in applicazione della presente Convenzione.

3. Per quanto possibile, le Parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli specimens siano eseguite con un minimo di dilazione. Allo scopo di facilitare queste formalità, ognuna delle Parti dovrà designare dei porti di uscita e dei porti d'entrata dove gli specimens dovranno essere presentati per essere sdoganati. Del pari le Parti dovranno verificare che ogni specimen vivo, durante qualunque periodo di transito, permanenza o trasporto, sia adeguatamente trattato, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

4. Nel caso di confisca di uno specimen vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo I del presente Articolo:

- a) lo specimen sarà affidato ad una Autorità amministrativa dello Stato che effettua la confisca;

b) l'Autorità amministrativa, dopo una consultazione con lo Stato di esportazione, rimanderà lo specimen al suddetto Stato a spese del medesimo, oppure ad un Centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta Autorità amministrativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente Convenzione; e

c) l'Autorità amministrativa potrà ottenere il consiglio di un'Autorità scientifica, oppure, quando lo riterrà desiderabile, potrà consultarsi con la Segreteria, allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformità col capoverso b) del presente paragrafo, comprendendosi in ciò la scelta del Centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo.

5. Un Centro di osservazione e salvaguardia come definito dal paragrafo 4 del presente Articolo, è un'istituzione designata da un'Autorità amministrativa per aver cura degli specimens viventi, specialmente di quelli che fossero stati confiscati.

6. Ognuna delle Parti dovrà tenere registri relativi al commercio di specimen delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III i quali registri dovranno contenere:

- a) i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori; e

b) il numero e la natura dei permessi e certificati emessi; gli Stati con i quali si è verificato il detto commercio; le quantità e i tipi di specimens, i nomi delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III, e se nel caso, la grandezza e il sesso dei detti specimens.

7. Ognuna delle Parti preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti periodici in merito alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare:

a) un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente Articolo; e

b) un rapporto biennale in merito alle misure legislative, regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della presente Convenzione.

8. Le informazioni, alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente Articolo saranno disponibili per il pubblico nella misura in cui ciò non è incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.

IX. Autorità amministrative e scientifiche.

1. Ai fini della presente Convenzione, ognuna delle Parti designerà:

a) una o più Autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta Parte; e

b) una o più Autorità scientifiche.

2. Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato comunicherà al Governo depositario il nome e l'indirizzo della Autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre Parti e con la Segreteria.

3. Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente Articolo sarà comunicata alla Segreteria della Parte corrispondente, allo scopo di far sì che venga trasmessa a tutte le rimanenti Parti.

4. Su domanda della Segreteria o di qualunque Autorità amministrativa designata in conformità col paragrafo 2 del presente Articolo, la Autorità amministrativa designata da una Parte trasmetterà modelli di timbri, sigilli e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati.

X. Commercio con Stati che non sono Parti della Convenzione.

Nel caso di un'esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non è Parte della presente Convenzione, oppure di un'importazione con provenienza da un tale Stato, le Parti possono, invece dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle Autorità competenti di tale Stato; questi documenti devono, per la parte essenziale, conformarsi alle condizioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente Convenzione.

XI. Conferenza delle Parti.

1. La Segreteria convocherà una Conferenza delle Parti non più tardi di due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Successivamente, la Segreteria convocherà riunioni ordinarie della Conferenza almeno una volta ogni due anni, a meno che la Conferenza decida altrimenti, nonché riunioni straordinarie in qualsiasi momento, su domanda, per iscritto, di almeno un terzo delle Parti.

3. Nelle riunioni ordinarie o straordinarie della Conferenza, le Parti esamineranno l'applicazione della presente Convenzione e potranno:

a) adottare qualunque misura necessaria per facilitare il disimpegno delle funzioni della Segreteria, e adottare le disposizioni finanziarie ⁽⁴⁾;

b) considerare e adottare emendamenti alle Appendici I e II in conformità con quanto dispone l'Articolo XV;

c) analizzare il progresso realizzato nella restaurazione e conservazione delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III;

d) ricevere e considerare le informazioni presentate dalla Segreteria o da qualcuna delle Parti; e

e) se del caso, formulare raccomandazioni destinate a migliorare l'efficacia della presente Convenzione.

4. In ogni riunione ordinaria della Conferenza, le Parti potranno determinare la data e la sede della successiva riunione ordinaria che si terrà in conformità con le disposizioni del paragrafo del presente Articolo.

5. In qualunque riunione, le Parti potranno determinare e adottare regole di procedimento per la riunione stessa.

6. Le Nazioni Unite, i relativi Organismi specializzati e l'Ente internazionale per l'energia atomica, come pure qualsiasi Stato non facente parte della presente Convenzione, potranno essere rappresentati nelle riunioni della Conferenza per mezzo di osservatori che avranno diritto a partecipare senza voto.

7. Qualunque organismo o ente tecnicamente qualificato nella protezione, preservazione o amministrazione della fauna e della flora selvatiche e che sia compreso in una qualsiasi delle categorie menzionate in seguito potrà comunicare alla Segreteria il suo desiderio di essere rappresentato da parte di un osservatore alle riunioni della Conferenza, e vi sarà ammesso salvo che vi si oppongano almeno un terzo delle Parti presenti:

a) organismi o enti internazionali, sia governativi che non governativi nazionali; e

b) organismi o enti nazionali non governativi che sono stati autorizzati a questo scopo dallo Stato in cui sono domiciliati.

Una volta ammessi, questi osservatori avranno il diritto di partecipare senza voto ai lavori della riunione.

(4) Lettera così modificata dall'Emendamento di cui alla L. 10 luglio 1982, n. 558.

XII. La Segreteria.

1. All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente fornirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudicherà opportuno, il Direttore esecutivo potrà essere aiutato da organismi o enti internazionali o nazionali, governativi o non governativi, con competenza tecnica nella protezione, conservazione e amministrazione della fauna e della flora, selvatiche.

2. Le funzioni della Segreteria comprenderanno le seguenti:

a) organizzare le Conferenze delle Parti e prestar loro i necessari servizi;

b) disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità con gli Articoli XV e XVI della presente Convenzione;

c) realizzare studi scientifici e tecnici, in conformità con programmi autorizzati dalla Conferenza delle Parti, che contribuiscano alla migliore applicazione della presente Convenzione, compresi studi connessi con le norme relative all'adeguata preparazione e imbarco di specimens viventi e ai mezzi per la loro identificazione;

d) studiare le informazioni delle Parti nonché i rapporti delle medesime e richiedere ad esse qualunque informazione addizionale che da questo punto di vista fosse necessaria per assicurare la migliore applicazione della presente Convenzione;

e) segnalare all'attenzione delle Parti qualunque questione connessa con gli scopi della presente Convenzione;

f) pubblicare periodicamente, e distribuire alle Parti, edizioni revisionate delle Appendici I, II e III, oltre a qualunque altra informazione che potesse facilitare l'identificazione di specimens delle specie comprese nelle dette Appendici;

g) preparare rapporti annuali per le Parti in merito alle attività della Segreteria e sull'applicazione della presente Convenzione, oltre a tutti gli altri rapporti e informazioni che venissero richiesti dalle Parti;

h) formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della presente Convenzione, compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica; e

i) disimpegnare qualunque altra funzione che le fosse affidata dalle Parti.

XIII. Misure internazionali.

1. Quando la Segreteria, in base ad informazione ricevuta, si troverà a considerare che una qualunque specie iscritta nelle Appendici I e II è minacciata dal commercio di specimens di detta specie, oppure che le disposizioni della presente Convenzione non vengono applicate in maniera efficace, la Segreteria comunicherà questa informazione all'Autorità amministrativa autorizzata dalla Parte o delle Parti interessate.

2. Quando una Parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente Articolo, essa informerà, il più rapidamente possibile e nella misura in cui la sua legislazione lo permette, la Segreteria di tutti i fatti a ciò connessi, e se del caso proporrà misure correttive. Quando la Parte stimerà che occorre procedere ad un'inchiesta, la stessa potrà essere eseguita da una o più persone espressamente autorizzate dalla rispettiva Parte.

3. Le informazioni fornite dalla Parte o procedenti da un'inchiesta fatta in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 del presente Articolo, sarà esaminata dalla seguente Conferenza delle Parti, la quale potrà formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna.

XIV. Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali.

1. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle Parti di adottare:

a) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio, cattura, possesso, o trasporto di specimens di specie incluse nelle Appendici I, II e III, misure che possono arrivare fino all'interdizione completa; oppure

b) misure interne che limitino o proibiscano il commercio, la cattura, il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle Appendici I, II o III.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in modo alcuno le disposizioni di qualunque misura interna o le obbligazioni delle Parti derivanti da un trattato, convenzione o accordo internazionale relativi ad altri aspetti del commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens, già in vigore o con entrata in vigore posteriore per qualunque delle Parti, ivi comprese le misure relative alle dogane, la salute pubblica o le quarantene di vegetali o animali.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in alcun modo le disposizioni o obbligazioni derivanti dai trattati, convenzioni o accordi internazionali conclusi fra Stati e che creano un'unione o accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune rispetto all'esterno che sopprime le barriere doganali interne fra le parti rispettive in quanto si riferiscono al commercio fra gli Stati membri di quest'unione o accordo.

4. Uno Stato Parte della presente Convenzione, che è anche parte di un altro trattato, di un'altra Convenzione o di un altro accordo internazionale, in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, e le cui disposizioni accordano una protezione alle specie marine iscritte nell'Appendice II, sarà liberato dagli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della presente Convenzione per ciò che concerne il commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II catturati da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni del detto trattato, della detta Convenzione o del detto accordo internazionale.

5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, per l'esportazione d'uno specimen catturato in conformità col paragrafo 4 del presente Articolo si richiederà soltanto un certificato di un'Autorità amministrativa dello Stato dove avviene l'introduzione, che attesti che lo specimen è stato catturato in conformità alle disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi internazionali relativi.

6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, convocata in conformità alla Risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e tesi giuridiche presenti o future di qualunque Stato relativamente al diritto del mare, e alla natura ed alla estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esso esercita sulle navi che battono la sua bandiera.

XV. Emendamenti delle Appendici I e II.

1. Nelle riunioni della Conferenza delle Parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione all'adozione di emendamenti alle Appendici I e II:

a) Qualunque Parte potrà proporre emendamenti delle Appendici I e II per la discussione alla seguente riunione. Il testo dell'emendamento proposto dovrà essere comunicato alla Segreteria con un anticipo non minore di 150 giorni rispetto alla data della riunione. La Segreteria si consulterà con le rimanenti Parti o Enti interessati in conformità con quanto disposto nei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunicherà le risposte a tutte le Parti al più tardi 30 giorni prima della riunione.

b) Gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. A questo fine, «Parti presenti e votanti» significa Parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.

c) Gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le Parti 90 giorni dopo la riunione, con l'eccezione delle Parti che formuleranno riserve in conformità al paragrafo 3 del presente Articolo.

2. In relazione agli emendamenti alle Appendici I e II presentati nell'intervallo fra due riunioni della Conferenza delle Parti, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) Qualunque Parte potrà proporre emendamenti delle Appendici I e II affinché siano esaminati nell'intervallo fra due riunioni della Conferenza, mediante il procedimento per corrispondenza enunciato nel presente paragrafo.

b) Per ciò che si riferisce alle specie marine, la Segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto lo comunicherà immediatamente a tutte le Parti. Inoltre si consulterà con gli Enti intergovernativi che ebbero una qualche funzione in relazione alle dette specie, particolarmente allo scopo di ottenere qualunque informazione scientifica che si possa avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte dei detti Enti. La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti, nel più breve tempo possibile, le opinioni' espresse e i dati forniti dai suddetti Enti, aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni.

c) Per ciò che si riferisce alla specie non marine, la Segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le Parti, e successivamente, nel più breve tempo possibile, comunicherà a tutte le Parti le proprie raccomandazioni al riguardo.

d) Qualunque Parte, entro 60 giorni dopo la data nella quale la Segreteria avrà comunicato le sue raccomandazioni alle Parti in conformità coi capoversi b) e c) del presente paragrafo, potrà trasmettere alla Segreteria i suoi propri commenti sull'emendamento proposto, assieme a tutti i dati scientifici relativi e ad ogni altra informazione.

e) La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti, nel più breve tempo possibile, tutte le risposte ricevute, insieme con le proprie raccomandazioni.

f) Se la Segreteria non riceverà nessuna obiezione all'emendamento proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data in cui essa comunicò le risposte ricevute conformemente alle disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emendamento entrerà in vigore 90 giorni dopo per tutte le Parti, con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente Articolo.

g) Se la Segreteria riceverà un'obiezione da qualunque Parte, l'emendamento proposto sarà messo in votazione per corrispondenza in conformità alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo.

h) La Segreteria notificherà a tutte le Parti che è stata ricevuta un'obiezione.

i) Salvo che la Segreteria riceverà voti favorevoli, contrari o astenuti di almeno la metà delle Parti entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformità del capoverso h) del presente paragrafo, l'emendamento proposto sarà trasmesso alla seguente riunione della Conferenza delle Parti.

j) Nel caso in cui i voti ricevuti rappresentano almeno la metà delle Parti, l'emendamento proposto sarà adottato con una maggioranza di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o contro.

k) La Segreteria notificherà a tutte le Parti il risultato della votazione.

1) Se si adotterà l'emendamento proposto esso entrerà in vigore per tutte le Parti 90 giorni dopo la data in cui la Segreteria notifica la sua adozione, salvo per le Parti che formuleranno riserve in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

3. Nel periodo di tempo di 90 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o nel capoverso l) del paragrafo 2 del presente Articolo, qualunque Parte potrà formulare una riserva a detto emendamento mediante notifica scritta al Governo depositario. Finché non ritirerà la sua riserva, la Parte sarà considerata come uno Stato non facente parte della presente convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie relativa.

XVI. Appendice III e suoi Emendamenti.

1. Qualunque Parte potrà, in qualunque momento, inviare alla Segreteria una lista di specie che essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel paragrafo 3 dell'Articolo II. Nell'Appendice III si includeranno il nome della Parte che ha fatto includere la specie, il nome scientifico della specie presentata e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali, specificato rispetto alla detta specie ai fini del capoverso b) dell'Articolo I.

2. La Segreteria comunicherà alle Parti, il più rapidamente possibile dopo averle ricevute, le liste presentate in applicazione delle disposizioni del paragrafo I del presente Articolo. La lista entrerà in vigore come parte dell'Appendice III 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione della detta lista, qualunque Parte può, a mezzo notifica per iscritto al Governo depositario, formulare una riserva in merito a qualunque specie, a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto a partire dagli animali o vegetali appartenenti a detta specie. Finché tale riserva non è ritirata, lo Stato rispettivo sarà considerato come non facente parte della presente Convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato di cui si tratta.

3. Qualunque Parte che invia una lista di specie da iscrivere nella Appendice III, potrà ritirare qualunque specie dalla detta lista in qualunque momento, mediante notifica alla Segreteria la quale comunicherà detto ritiro a tutte le Parti. Il ritiro entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detta notifica.

4. Qualunque Parte che presenti una lista conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, consegnerà alla Segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla protezione di detta specie insieme con le interpretazioni che la Parte considera appropriate o che possono essere richieste dalla Segreteria. La Parte, durante il periodo nel quale la specie in questione si trova inclusa nell'Appendice III, comunicherà qualunque emendamento o variazione alle suddette leggi e ai suddetti regolamenti, come pure qualunque nuova interpretazione, mano a mano che vengono adottate.

XVII. Emendamenti alla Convenzione.

1. La Segreteria, dietro petizione per iscritto di almeno un terzo delle Parti, convocherà una riunione straordinaria della Conferenza delle Parti, per discutere e adottare emendamenti alla presente Convenzione. Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. A tale scopo, «Parti presenti e votanti» significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.

2. La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni prima della relativa discussione da parte della Conferenza.

3. Qualunque emendamento entrerà in vigore per le Parti che l'accettano 60 giorni dopo che due terzi delle Parti avranno depositato presso il Governo Depositario i loro rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento. A partire da questa data, l'emendamento entrerà in vigore per qualunque altra Parte 60 giorni dopo che detta Parte avrà depositato il suo proprio strumento di accettazione del medesimo.

XVIII. Risoluzione di controversie.

1. Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o più Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, sarà sottoposta a negoziato fra le Parti in controversia.

2. Se la controversia non potesse essere risolta in conformità col paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti potranno, per mutuo consenso, sottoporre la controversia ad arbitrato in particolare alla Corte permanente di arbitrato dell'Aja e le Parti che avranno così sottoposto la controversia saranno obbligate a seguire la decisione arbitrale.

XIX. Firme.

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di Washington, fino al 30 aprile 1973 e, a partire da questa data, a Berna fino al 31 dicembre 1974.

XX. Ratifica, Accettazione e Approvazione.

La presente Convenzione è soggettata a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Confederazione Svizzera, che sarà il Governo depositario.

XXI. Adesione.

La presente Convenzione resterà indefinitamente aperta all'adesione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo depositario.

XXII. Entrata in vigore.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui sarà stato depositato presso il Governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione, oppure che aderisca alla medesima, posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

XXIII. Riserve.

1. La presente Convenzione non è soggetta a riserve generali. Si potranno unicamente formulare riserve specifiche in conformità alle disposizioni del presente Articolo nonché degli Articoli XV e XVI.

2. Qualunque Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà formulare una riserva specifica relativamente a:

- a) qualunque specie compresa nelle Appendici I, II e III;

b) qualunque parte o derivato specificato relativamente ad una specie inclusa nell'Appendice III.

3. Finché una delle Parti della presente Convenzione non ritirerà la riserva dalla stessa formulata in conformità con le disposizioni del presente Articolo, tale Stato sarà considerato come uno Stato non Parte della presente Convenzione in merito al commercio della specie, parte o privato specificato nella detta riserva.

XXIV. Denuncia.

Qualunque Parte potrà denunciare in qualunque momento la presente Convenzione mediante notifica scritta al Governo depositario. La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo che il Governo depositario avrà ricevuto la notificazione.

XXV. Depositario.

1. L'originale della presente Convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Governo depositario, il quale invierà copie certificate a tutti gli Stati che lo hanno firmato o che hanno depositato strumenti di adesione alla detta Convenzione.

2. Il Governo depositario informerà tutti gli Stati firmatari e aderenti, e del pari la Segreteria, in merito alle firme, ai depositi degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dell'entrata in vigore della presente Convenzione agli emendamenti, alla formulazione e ritiro di riserve, e alle notifiche di denuncia.

3. Quando la presente Convenzione entrerà in vigore, il Governo depositario trasmetterà una copia certificata alla Segreteria delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che, i Plenipotenziari infrascritti debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Washington, il giorno tre marzo del millenovecentosettantatre.

APPENDICE I

Interpretazione:

1. Le specie, che figurano nelle presenti appendici sono indicate:

a) secondo il nome delle specie; oppure

b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un superiore taxon o ad una parte designata di detto taxon.

2. L'abbreviazione «spp» serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.

3. Altri riferimenti ai taxa superiori alle specie hanno solo il fine di servire da informazione o classificazione.

4. Un asterisco [*] posto vicino al nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detto taxon si trovano incluse nell'Appendice II e che le suddette popolazioni, sottospecie o specie si trovano escluse dall'Appendice I.

5. Il simbolo (-) seguito da un numero posto a fianco del nome di una specie o di un taxon superiore indica la esclusione dalla specie o dal taxon superiore di popolazione geograficamente isolata, sottospecie o specie designate come segue:

- 101 Lemur catta

- 102 Popolazione australiana

6. Il segno (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie significa che soltanto una popolazione geograficamente isolata, o sottospecie designata della detta specie è inclusa nella presente Appendice, come segue:

+ 201 Popolazione italiana solamente

7. Il simbolo (/) situato avanti al nome di una specie o di un taxon superiore indica che le specie in questione sono protette conformemente al programma del 1972 della Commissione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena.

FAUNA

MAMMALIA

MARSUPIALIA

Macropodidae	Macropus parma Onychogalea frenata Onychogalea lunata Lagorchestes hirsutus Lagostrophus fasciatus Caloprymnus campestris Bettongia penicillata Bettongia lesueur Bettongia tropica
Phalangeridae	Wiulda squamicaudata
Burramyidae	Burramys parvus
Vombatidae	Lasiorhinus gillespiei
Peramelidae	Perameles bougainville Chaeropus ecaudatus Macrotis lagotis Macrotis leucura
Dasyuridae	Planigale tenuirostris Planigale subilissima Sminthopsis psammophila Sminthopsis longicaudata Antechinomys laniger Myrmecobius fasciatus rufus
Thylacinidae	Thylacinus cynocephalus

PRIMATES

Lemuridae	Lemus spp. [*] --101 Lepilemur spp. Hapalemur spp. Allocebus spp. Cheirogaleus spp. Mirocebus spp. Phaner spp.
Indriidae	Indri spp. Propithecus spp. Avahi spp.

Daubentoniidae	Daubentonia madagascariensis
Callithricidae	Leontopithecus (Leontideus) spp . Callimico goeldii
Cebidae	Saimiri oerstedii Chiropotes albinasus Cacajao spp. Alouatta palliata (villosa) Ateles geoffroyi frontatus Ateles geoffroyi panamensis Brachyteles arachnoides
Cercopithecidae	Cercocebus galeritus galeritus Macaca silenus Colobus badius rufomitratus Colobus badius kirkii Presbytis geei Presbytis pileatus Presbytis entellus Nasalis larvatus Simias concolor Pygathrix nemaesus
Hylobatidae	Hylobates spp. Symphalangus syndactylus
Pongidae	Pongo pygmaeus pygmaeus Pongo pygmaeus abelii Gorilla gorilla
EDENTATA	
Dasypodidae	Priodontes giganteus (= maximus)
PHOLIDOTA	
Manidae	Manis temmincki
LAGOMORPHA	
Leporidae	Romerolagus diazi Caprolagus hispidus
RODENTIA	
Sciuridae	Cynomys mexicanus
Castoridae	Castor fiber birulaia

	Castor canadensis mexicanus
Muridae	Zyromys pedunculatus Leporillus conditor Pseudomys novaehollandiae Pseudomys praeconis Pseudomys shortridgei Pseudomys fumeus Pseudomys occidentalis Pseudomys fieldi Notomys aquilo Xeromis myoides
Chinchillidae	Chinchilla brevicaudata boliviana
CETACEA	
Platanistidae	Platanista gangetica
Eschrichtidae	Eschrichtius robustus (glaucus) /
Balaenopteridae	Balaenoptera musculus / Megaptera novaeangliae /
Balaenidae	Balaena mysticetus / Eubalaena spp. /
CARNIVORA	
Canidae	Canis lupus monstrabilis Vulpes velox hebes
Viverridae	Prionodon pardicolor
Ursidae	Ursus americanus emmonsii Ursus arctos pruinosus Ursus arctos [*] + 201 Ursus arctos nelsoni
Mustelidae	Mustela nigripes Lutra longicaudis (platesis/annectens) Lutra felina Lutra provocax Pteronura brasiliensis Aonyx microdon Enhydra lustris nereis
Hyaenidae	Hyaena brunnea
Felidae	Felis planiceps Felis nigripes

Felis concolor coryi
 Felis concolor costaricensis
 Felis concolor cougar
 Felis temmincki
 Felis bengalensis bengalensis
 Felis yagouaroundi cacomitli
 Felis yagouaroundi fossata
 Felis yagouaroundi panamensis
 Felis yagouaroundi tolteca
 Felis pardalis mearnsi
 Felis pardalis mitis
 Felis wiedii nicaraguae
 Felis wiedii salvinia
 Felis tigrina oncilla
 Felis marmorata
 Felis jacobita
 Felis (Lynx) rufa escuinapae
 Neofelis nebulosa
 Panthera tigris [*]
 Panthera pardus
 Panthera uncia
 Panthera onca
 Acinonyx jubatus

PINNIPEDIA

Phocidae

Monachus spp.
 Mirounga angustirostris

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Elephas maximus

SIRENIA

Dugongidae

Dugong dugon [*] - 102

Trichechidae

Trichechus manatus
 Trichechus inunguis

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus przewalskii
 Equus hemionus hemionus
 Equus hemionus khur
 Equus zebra zebra

Tapiridae

Tapirus pinchaque
 Tapirus bairdii
 Tapirus indicus

Rhinocerotidae

Rhinoceros unicornis
Rhinoceros sondaicus
Didermocerus sumetransis
Ceratotherium simum cottoni

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus salvanius
Babyrousa babyrussa

Camelidae

Vicugna vicugna
Camelus bactrianus

Cervidae

Moschus moschiferus moschiferus
Axis (Hyelaphus) porcinus annamiticus
Axis (Hyelaphus) calamianensis
Axis (Hyelaphus) kuhlii
Cervus duvauceli
Cervus eldi
Cervus elaphus hanglu
Hippocamelus bisulcus
Hippocamelus antisensis
Blastocerus dichotomus
Ozotoceros bezoarticus
Pudu pudu

Antilocapridae

Antilocapra americana sonoriensis
Antilocapra americana peninsularis

Bovidae

Bubalus (Anoa) mindorensis
Bubalus (Anoa) depressicornis
Bubalus (Anoa) quarlesi
Bos gaurus
Bos (grunniens) mutus
Novibos (Bos) sauveli
Bison bison athabascae
Kobus leche
Hippotragus niger variani
Oryx leucoryx
Damaliscus dorcas dorcas
Saiga tatarica mongolica
Nemorhaedus goral
Capricornis sumatraensis
Rupicapra rupicapra ornata
Capra falconeri jerdoni
Capra falconeri megaceros
Capra falconeri chiltanensis
Ovis orientalis ophion
Ovis ammon hodgsoni
Ovis vignei

AVES

TINAMIFORMES

Tinamidae *Tinamus solitarius*

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae *Podilymbus gigas*

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae *Diomedea albatrus*

PELECANIFORMES

Sulidae *Sula abbotti*

Fregatidae *Fregata andrewsi*

CICONIIFORMES

Ciconiidae *Ciconia ciconia boyciana*

Threskiornithidae *Nipponia nippon*

ANSERIFORMES

Anatidae *Anas aucklandica nesiotis*
Anas oustaleti
Anas laysanensis
Anas diazi
Cairina scutulata
Rhodonessa caryophyllacea
Branta canadensis leucopareia
Branta sandvicensis

FALCONIFORMES

Cathartidae *Vultur gryphus*
Gymnogyps californianus

Accipitridae *Pithecophaga jefferyi*
Harpia harpyja
Haliaetus l. leucocephalus
Haliaetus heliaca adalberti
Haliaetus albicilla groenlandicus

Falconidae *Falco peregrinus anatum*
Falco peregrinus tundrius
Falco peregrinus peregrinus

Falco peregrinus babylonicus

GALLIFORMES

Megapodiidae

Macrocephalon maleo

Cracidae

Crax blumenbachii

Pipile p. pipile

Pipile jacutinga

Mitu mitu mitu

Oreophasis derbianus

Tetraonidae

Tympanuchus cupido attwateri

Phasianidae

Colinus virginianus ridgwayi

Tragopan blythii

Tragopan caboti

Tragopan melanocephalus

Lophophorus sclateri

Lophophorus lhuysii

Lophophorus impejanus

Crossoptilon mantchuricum

Crossoptilon crossoptilon

Lophura swinhoii

Lophura imperialis

Lophura edwardsi

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

Polyplectron emphanum

Tetraogallus tibetanus

Tetraogallus caspius

Cyrtonyx montezumae merriami

GRUIFORMES

Gruidae

Grus japonensis

Grus leucogeranus

Grus americana

Grus canadensis pulla

Grus canadensis nesiotes

Grus nigricollis

Grus vipio

Grus monacha

Rallidae

Tricholimnas sylvestris

Rhynochetidae

Rhynochetos jubatus

Otididae

Eupodotis bengalensis

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Numenius borealis
Tringa guttifer

Laridae

Larus relictus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Ducula mindorensis

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Strigops habroptilus
Rhynchopsitta pachyrhyncha
Amazona leucocephala
Amazona vittata
Amazona guildingii
Amazona versicolor
Amazona imperialis
Amazona rhodocorytha
Amazona petrei petrei
Amazona vinacea
Pyrrhura cruentata
Anodorhynchus glaucus
Anodorhynchus leari
Cyanopsitta spixii
Pionopsitta pileata
Aratinga guaruba
Psittacula krameri echo
Psephotus pulcherrimus
Psephotus chrysapterygus
Neophema chrysogaster
Neophema splendida
Cyanoramphus novaezelandiae
Cyanoramphus auriceps forbesi
Geopsittacus occidentalis
Psittacus erithacus princeps

APODIFORMES

Trochilidae

Ramphodon dohrnii

TROGONIFORMES

Trogonidae

Pharomachrus mocinno mocinno
Pharomachrus mocinno costaricensis

STRIGIFORMES

Strigidae

Otus gurneyi

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Rhinoplax vigil

PICIFORMES

Picidae

Dryocopus javensis richardsi
Campephilus imperialis

PASSERIFORMES

Cotingidae

Cotinga maculata
Xipholena atro-purpurea

Pittidae

Pitta kochi

Atrichornithidae

Atrichornis clamosa

Muscicapidae

Picathartes gymnocephalus
Picathartes oreas
Psophodes nigrogularis
Amytornis gyderi
Dasyornis brachypterus longirostris
Dasyornis broadbenti littoralis

Sturnidae

Leucopsar rothschildi

Meliphagidae

Meliphaga cassidix

Zosteropidae

Zosterops albogularis

Fringillidae

Spinus cucullatus

AMPHIBIA

URODELA

Cryptobranchidae

Andrias (= Megalobatrachus) davidianus japonicus
Andrias (= Megalobatrachus) davidianus davidianus

SALIENTIA

Bufo

Bufo superciliaris
Bufo periglienes
Nectophrinoides s.p.p.

Atelopodidae

Atelopus varius zeteki

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae	Alligator mississippiensis Alligator sinensis Melanosuchus niger Caiman crocodilus apaporiensis Caiman latirostris
Crocodylidae	Tomistoma schlegelii Osteolaemus tetraspis tetraspis Osteolaemus tetraspis osborni Crocodylus cataphractus Crocodylus siamensis Crocodylus palustris palustris Crocodylus palustris kimbula Crocodylus novaeguineae mindorensis Crocodylus intermedius Crocodylus rhombifer Crocodylus moreletii Crocodylus niloticus
Gavialidae	Gavialis gangeticus

TESTUDINATA

Emydidae	Batagur baska Geoclemmys (= Damonia) hamiltonii Geoemyda (= Nicoria) tricarinata Kachuga tecta tecta Morenia ocellata Terrapene coahuila
Testudinidae	Geochelone (= Testudo) elephantopus Geochelone (= Testudo) geometrica Geochelone (= Testudo) radiata Geochelone (= Testudo) yniphora
Cheloniidae	Eretmochelys imbricata imbricata Lepidochelys kempii
Trionychidae	Lissemys punctata punctata Trionyx ater Trionyx nigricans Trionyx gangeticus Trionyx hurum
Chelidae	Pseudemadura umbrina

LACERTILIA

Varanidae

Varanus komodoensis
Varanus flavescens
Varanus bengalensis
Varanus griseus

SERPENTES

Boidae

Epicrates inornatus inornatus
Epicrates subflavus
Python molurus molurus

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

Sphenodon punctatus

PISCES

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser brevirostrum
Acipenser oxyrinchus

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

Scleropages formosus

SALMONIFORMES

Salmonidae

Coregonus alpenae

CYPRINIFORMES

Catostomidae

Chasmistes cujus

Cyprinidae

Probarbus jullieni

SILURIFORMES

Schilbeidae

Pangasianodon gigas

PERCIFORMES

Percidae

Stizostedion vitreum glaucum

MOLLUSCA

NAIADOIDA

Unionidae

Conradilla caelata
Dromus dromas
Epioblama (=Dysnormia) fiorentina curtisi
Epioblasma (=Dysnormia) fiorentina fiorentina
Epioblasma (= Dysnormia) sampsoni
Epioblasma (= Dysnormia) sulcata perobliqua
Epioblasma (= Dysnormia) tortulosa
gubernaculum
Epioblasma (= Dysnormia) torulosa torulosa
Epioblasma (= Dysnormia) turgidula
Epioblasma (= Dysnormia) walkeri
Fusconaia cuneolus
Fusconaia edgariana
Lampsilis higginsii
Lampsilis orbiculata orbiculata
Lampsilis satura
Lampsilis virescens
Plethobasis cicatricosus
Plethobasis cooperianus
Pleurobema plenum
Potamilus (= Proptera) capax
Quadrula intermedia
Quadrula sparsa
Toxolasma (= Carunculina) cylindrella
Unio (Megaloniais/?/) nickliniana
Unio (Lampsilis/?/) tampicoensis tecomatensis
Villosa (= Micromya) trabalis

FLORA

ARACEAE

Alocasia sanderiana
Alocasia zebrina

CARYOCARACEAE

Caryocar costaricense

CARYOPHYLLACEAE

Gymnocarpus przewalskii
Melandrium mongolicum
Silene mongolica
Stellaria pulvinata

CUPRESSACEAE

Pilgerodendron uviferum

CYCADACEAE

Encephalartos s.p.p.
Microcycas calocoma
Stangeria eriopus

GENTIANACEAE

Prepusa hookeriana

HUMIRIACEAE

Vantanea barbourii

JUGLANDACEAE	<i>Engelhardtia pterocarpa</i>
LEGUMINOSAE	<i>Ammopiptanthus mongolicum</i> <i>Cynometra hemitomophylla</i> <i>Platymiscium pleiostachyum</i>
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> <i>Aloe pillansii</i> <i>Aloe polyphylla</i> <i>Aloe thorncropftii</i> <i>Aloe vossii</i>
MELASTOMATACEAE	<i>Lavoisiera itambana</i>
MELIACEAE	<i>Guarea longipetiola</i> <i>Tachigalia versicolor</i>
MORACEAE	<i>Batocarpus costaricense</i>
ORCHIDACEAE	<i>Cattleya jongheana</i> <i>Cattleya skinneri</i> <i>Cattleya trianae</i> <i>Didickea cunninghamii</i> <i>Laelia lobata</i> <i>Lycaste virginalis</i> var. <i>alba</i> <i>Peristeria elata</i>
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> <i>Abies nebrodensis</i>
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus costalis</i> <i>Podocarpus parlatoresi</i>
PROTEACEAE	<i>Orothamnus zeyheri</i> <i>Protea odorata</i>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormae</i>
SAXIFRAGACEAE (GROSSULARIACEAE)	<i>Ribes sardoum</i>
TAXACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i>
ULMACEAE	<i>Celtis aetnensis</i>
WELWITSCHIACEAE	<i>Welwitschia bainesii</i>
ZINGIBERACEAE	<i>Hedychium philippinense</i>

APPENDICE II

Interpretazione:

1. Le specie che figurano nella presente Appendice sono indicate:

a) secondo il nome della specie; oppure

b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un superiore taxon o parte designata di detto taxon.

2. L'abbreviazione «spp» serve a designare tutte le specie d'un taxon superiore.

3. Altri riferimenti ai taxa superiori alle specie hanno solo il fine di servire da informazione o classificazione.

4. Un asterisco [*] posto vicino al nome d'una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detto taxon figurano nell'Appendice I e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'Appendice II.

5. Il segno (//) seguito da un numero posto davanti al nome di una specie o di un taxon superiore serve a designare parti o prodotti che sono specificati in relazione a ciò agli scopi della presente Convenzione come segue:

// 1 indica le radici

// 2 indica il legname

// 3 indica tronchi

6. Il simbolo (-) seguito da un numero posto a fianco al nome di una specie o di un taxon superiore indica l'esclusione da quella specie di taxon superiore di popolazioni geograficamente isolate, sottospecie, specie o gruppi di specie designati, come segue:

- 101 specie non succulente

7. Il segno (+) seguito da un numero posto avanti al nome di una specie o di un taxon superiore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie della detta specie o del detto taxon superiore sono incluse nella presente Appendice come segue:

+ 201 Tutte le sottospecie dell'America del Nord

+ 202 Specie della Nuova Zelanda

+ 203 Tutte le specie della famiglia nelle due Americhe

+ 204 Popolazione australiana

(Seguono i nomi delle specie).

FAUNA

MAMMALIA

MARSUPIALIA

Macropodidae	Dendrolagus inustus Dendrolagus ursinus
--------------	--

INSECTIVORA

Erinaceidae	Erinaceus frontalis
-------------	---------------------

PRIMATES

Lemuridae	Lemur catta
-----------	-------------

Losiridae	Nycticebus coucang Loris tardigradus
-----------	---

Cebidae	Cebus capucinus
---------	-----------------

Cercopithecidae	Macaca sylvanus Colobus badius gordonorum Colobus verus Rhinopithecus roxellanae Presbytis johnii
-----------------	---

Pongidae	Pan paniscus Pan troglodytes
----------	---------------------------------

EDENTATA

Myrmecophagidae	Myrmecophaga tridactyla Tamandua tetradactyla chapadensis
-----------------	--

Bradypodidae	Bradypus boliviensis
--------------	----------------------

PHOLIDOTA

Manidae	Manis crassicaudata Manis pentadactyla Manis javanica
LAGOMORPHA	
Leporidae	Nesolagus netscheri
RODENTIA	
Heteromyidae	Dipodomys phillipsii phillipsii
Sciuridae	Ratufa spp. Lariscus hosei
Castoridae	Castor canadensis frondator Castor canadensis repentinus
Cricetidae	Ondatra zibethicus bernardi
Canidae	Canis lupus pallipeps Canis lupus irremotus Canis lupus crassodon Chrysocyon brachyurus Cuon alpinus
Ursidae	Ursus (Thalarctos) maritimus Ursus arctos [*] + 201 Helarctos malayanus
Procyonidae	Ailurus fulgens
Mustelidae	Martes americana atrata
Viverridae	Prionodon linsang Cynogale bennetti Helogale derbianus
Felidae	Felis yagouaroundi Felis colocolo pajeros Felis colocolo crespoi Felis colocolo budini Felis concolor missoulensis Felis concolor mayensis Felis concolor atzeca Felis serval Felis lynx isabellina Felis wiedii [*] Felis pardalis [*]

Felis tigrina [*]
Felis (= Caracal) caracal
Panthera leo persica
Panthera tigris altaica (= amurensis)

PINNIPEDIA

Otariidae
Arctocephalus australis
Arctocephalus galapagoensis
Arctocephalus philippii
Arctocephalus townsendi

Phocidae
Mirounga australis
Mirounga leonina

TUBULIDENTATA

Orycteropodidae
Orycteropus afer

SIRENIA

Dugongidae
Dugong dugon [*] + 204

Trichechidae
Trichechus senegalensis

PERISSODACTYLA

Equidae
Equus hemionus [*]

Tapiridae
Tapirus terrestris

Rhinocerotidae
Diceros bicornis

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae
Choeropsis liberiensis

Cervidae
Cervus elaphus bactrianus
Pudu mephistophiles

Antilocapridae
Antilocapra americana mexicana

Bovidae
Cephalophus monticola
Oryx (tao) dammah
Addax nasomaculatus
Pantholops hodgsoni
Capra falconeri [*]
Ovis ammon [*]
Ovis canadensis

AVES

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus demersus

RHEIFORMES

Rheidae

Rhea americana albescens
Pterocnemia pennata pennata
Pterocnemia pennata garleppi

TINAMIFORMES

Tinamidae

Rhynchotus rufescens rufescens
Rhynchotus rufescens pallescens
Rhynchotus rufescens maculicollis

CICONIIFORMES

Ciconiidae

Ciconis nigra

Threskiornithidae

Geronticus calvus
Platalea leucorodia

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber chilensis
Phoenicoparrus andinus
Phoenicoparrus jamesi

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus crispus

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas aucklandica aucklandica
Anas aucklandica chlorotis
Anas bernieri
Dendrocygna arborea
Sarkidiornis melanotos
Anser albifrons gambelli
Cygnus bewickii jankowskii
Cygnus melancoryphus
Coscoroba coscoroba
Branta ruficollis

FALCONIFORMES

Accipitridae

Gypaetus barbatus meridionalis
Aquila chrysaetos

Falconidae	Spp. [*]
GALLIFORMES	
Megapodiidae	Megapodius freycinet nicobariensis Megapodius freycinet abbotti
Tetraonidae	Tympanuchus cupido pinnatus
Phasianidae	Francolinus ochropectus Francolinus swierstrai Catreus wallichii Polyplectron malacense Polyplectron germaini Polyplectron bicalcaratum Gallus sonneratii Argusianus argus Ithaginus cruentus Cyrtonyx montezumae montezumae Cyrtonyx montezumae mearnsi
GRUIFORMES	
Gruidae	Balearica regulorum Grus canadensis pratensis
Rallidae	Gallirallus australis hectori
Otididae	Chlamydotis undulata Choriotis nigriceps Otis tarda
CHARADRIIFORMES	
Scolopacidae	Numenius tenuirostris Numenius minutus
Laridae	Larus brunnicephalus
COLUMBIFORMES	
Columbidae	Gallicolumba luzonica Goura cristata Goura scheepmakeri Goura vittoria Caloenas nicobarica palewensis
PSITTACIFORMES	

Psittacidae	Coracopsis nigra barklyi Prosopeia personata Eunymphicus cornutus Cyanoramphus unicolor Cyanoramphus novaezelandiae Cyanoramphus malherbi Poicephalus robustus Tanygnathus luzionensis Probosciger aterrimus
-------------	--

CUCULIFORMES

Musophagidae	Turaco corythaix Gailirex porphyreolophus
--------------	--

STRIGIFORMES

Strigidae	Otus nudipes newtoni
-----------	----------------------

CORACIIFORMES

Bucerotidae	Buceros rhinoceros rhinoceros Buceros bicornis Buceros hydrocorax hydrocorax Aceros narcondami
-------------	---

PICIFORMES

Picidae	Picus squamatus àvirostris
---------	----------------------------

PASSERIFORMES

Cotingidae	Rupicola rupicola Rupicola peruviana
------------	---

Pittidae	Pitta brachyura nympha
----------	------------------------

Hirundinidae	Pseudochelidon sirintarae
--------------	---------------------------

Paradisaeidae	Spp.
---------------	------

Muscicapidae	Muscicapa ruecki
--------------	------------------

Fringillidae	Spinus yarrellii
--------------	------------------

AMPHIBIA

URODELA

Ambystomidae	Ambystoma mexicanum Ambystoma dumerilii
--------------	--

Ambystoma lermaensis

SALIENTIA

Bufo

retiformis

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus crocodilus
Caiman crocodilus yacare
Caiman crocodilus fuscus (chiapasius)
Paleosuchus palpebrosus
Paleosuchus trigonatus

Crocodylidae

Crocodylus johnsoni
Crocodylus novaeguineae novaeguineae
Crocodylus porosus
Crocodylus acutus

TESTUDINATA

Emydidae

Clemmys muhlenbergi

Testudinidae

Chersine s.p.p.
Geochelone s.p.p. [*]
Gopherus s.p.p.
Homopus s.p.p.
Kinixys s.p.p.
Malacochersus s.p.p.
Pyxis s.p.p.
Testudo s.p.p. [*]

Cheloniidae

Caretta caretta
Chelonia mydas
Chelonia depressa
Eretmochelys imbricata bissa
Lepidochelys olivacea
Dermochelys coriacea

Dermochelyidae

Pelomedusidae

Podocnemis spp.

LACERTILIA

Teiidae

Cnemidophorus hyperythrus

Iguanidae

Conolophus pallidus
Conolophus subcristatus
Amblyrhynchus cristatus
Phrynosoma coronatum blainvillei

Helodermatidae

Heloderma suspectum.
Heloderma horridum

Varanidae

Varanus spp.

SERPENTES

Boidae

Epicrates cenchris cenchris
Eunectes notatus
Constrictor constrictor
Python s.p.p. [*]

Colubridae

Cyclagras gigas
Pseudoboa cloelia
Elachistodon westermanni
Thamnophis elegans hammondi

PISCES

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser fulvescens
Acipenser sturio

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

Arapaima gigas

SALMONIFORMES

Salmonidae

Stenodus leucichthys leucichthys
Salmo chrysogaster

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Plagopterus argentissimus
Ptychocheilus lucius

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Cynolebias constanciae
Cynolebias marmoratus
Cynolebias minimus
Cynolebias opalescens
Cynolebias splendens

Poeciliidae

Xiphophorus couchianus

COELACANTHIFORMES

Coelacanthidae

Latimeria chalumnae

CERATODIFORMES

Ceratodidae

Neoceratodus forsteri

MOLLUSCA

NAIADOIDA

Unionidae

Cyprogenia aberti
Epioblasma (= Dysnooia) tortulosa rangiana
Fusconaia subrotunda
Lampsilis brevicula
Lexingtonia dolabelloides
Pleorobema clava

STYLOMMATOPHORA

Camaenidae

Papustyla (= Papuina) pulcherrima

Paraphantidae

Paraphanta spp. + 202

PROSOBRANCHIA

Hydrobiidae

Coahuilix hubbsi
Cochliopina milleri
Durangonella coahuilae
Mexipyrgus carranzae
Mexipyrgus churinceanus
Mexipyrgus escobedae
Mexipyrgus lugoi
Mexipyrgus mojarralis
Mexipyrgus multilineatus
Mexithauma quadripaludium
Nymphophilus minckleyi
Paludiscala caramba

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Parnassius apollo apollo

FLORA

APOCYNACEAE

Pachypodium spp.

ARALIACEAE

Panax quinquefolium // 1

ARAUCARIACEAE

Araucaria araucana // 2

CACTACEAE	Cactaceae spp. +203 Rhipsalis spp.
COMPOSITAE	Saussurea lappa // 1
CYATHEACEAE	Cyathea (Hemitella) capensis // 3 Cyathea dredgei // 3 Cyathea mexicana // 3 Cyathea (Alsophila) salvinii // 3
DIOSCOREACEAE	Dioscorea deltoidea // 1
EUPHORBIACEAE	Euphorbia spp. -101
FAGACEAE	Quercus tsopeyensis // 2
LEGUMINOSAE	Thermopsis mangolica
LILIACEAE	Aloe spp. [*]
MELIACEAE	Swietenia humilis // 2
ORCHIDACEAE	Spp. [*]
PALMAE	Arenga ipot Phoenix hanceana var. philippinensis Zalacca clemensiana
PORTULACACEAE	Anacampseros spp.
PRIMULACEAE	Cyclamen spp.
SOLANACEAE	Solanum sylvestris
STERCULIACEAE	Basiloxylon excelsum // 2
VERBENACEAE	Caryopteris mongolica
ZYGOPHYLLACEAE	Guaiacum sanctum // 2

CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DI SPECIE DI FAUNA E FLORA
SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE

PERMESSO DI ESPORTAZIONE

N.

Paese esportatore:

Valido fino al: (data)

Il presente permesso viene
rilasciato a

domiciliato a

il quale dichiara di conoscere le disposizioni della Convenzione, per
l'esportazione di:

[specimen (s), o parte (i), o prodotto (i) di specimen (s)] [1]

di una specie iscritta nell'Appendice I, Appendice II, Appendice III della Convenzione [2]
comeo precisato più sotto

(allevato in cattività o coltivato) [2]
in

Questo (questi) specimen (s) è (sono) diretto
(i) a:

indirizzo

Paese

, lì

(firma del titolare del permesso)

, lì

(Timbro e firma dell'Autorità amministrativa che
rilascia
il permesso di esportazione)

[1] indicare il tipo di prodotto

[2] cancellare la menzione inutile

Descrizione dello specimen (s) o parte (i) o prodotto (i) del (degli) specimen (s) comprendendo ogni marca apposta ai medesimi:

Specimen
viventi:

Specie

(Nome scientifico e nome comune)	Numero	Sesso	Dimensioni (o volume)	Marca (se del caso)
----------------------------------	--------	-------	--------------------------	------------------------

Parti o prodotti

Specie (nome scientifico e nome comune)	Quantità	Tipo di mercanzia	Marca (se del caso)
--	----------	----------------------	------------------------

Timbro delle autorità che hanno effettuato l'ispezione:

a) all'esportazione

b) all'importazione [*]

[*] Questo timbro rende il presente permesso inutilizzabile per qualsiasi ulteriore fine commerciale, mentre il presente permesso dovrà essere consegnato all'Autorità amministrativa.